

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 11 Legge 9.12.1998, n. 431.

AVVISO ESPLORATIVO

per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione immobili ad uso abitativo **Anno 2021**
(locazioni anno 2020)

IL DIRIGENTE DELL'AREA I

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la nota della Regione Abruzzo prot. RA/407042 del 19.10.2021, acquisita agli atti di questo Ente il 19/10/2021 al prot. 21967, con la quale viene invitato questo Ente a quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2020;

RENDE NOTO

che a partire dal giornoal giorno, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

1.REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Cittadinanza italiana;
 - Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
 - Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
 - residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato entro il 2020 che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.
 - Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 6/10/2020 n. 247-l'accesso ai contributi è stato ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo giugno-dicembre 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (2019) e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.
- Sono esclusi dai contributi:

- i conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 "IL CONTRIBUTO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE FORME DI SUSSIDIO PREVISTE DAL CD. "REDDITO DI CITTADINANZA".
- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (**€ 13.391,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a **€ 15.853,63**.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a €2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"

2.FINANZIAMENTO CONTRIBUTO

Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati.

Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

3.MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, deve essere presentata entro e non oltre ilcon le seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- 2) invio PEC all'indirizzo:comune.mosciano.te@legalmail.it ;
- 3) raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio di PROTOCOLLO) indirizzata a: Comune di Mosciano Sant'Angelo , Servizi Sociali - P. zza IV novembre -64023 Mosciano Sant'Angelo.

4.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- 1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
- 2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato nel 2020;
- 3) Copia della dichiarazione redditi (Certificazione Unica 2021-Modello Unico 2021 – Modello 730/2021) di tutti i componenti nucleo familiare, relativamente ai redditi percepiti anno 2020;
- 4) Copia attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadino non UE, titolo di soggiorno in corso di validità;
- 5) Copia certificazione medica di invalidità e/o riconoscimento handicap in situazione di gravità;
- 6) Copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2020 - mod. F24;

- 7) Copie ricevute di pagamento canone di locazione per l'anno 2020, ciascuna munita di bollo di € 2,00;
- 8) attestazione ISEE in corso di validità;
- 9) attestazione della riduzione del reddito attraverso ISEE CORRENTE oppure autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno – dicembre 2019 e per un massimo di 6 mesi di locazione:
- 8) Documentazione relativa all'attività esercitata, se del caso, secondo la condizione ricorrente:
- dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata;
 - fotocopia autorizzazione esercizio attività autonoma;
 - fotocopia iscrizione al Centro per l'Impiego (disoccupazione);
- 9) Dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto, che presta il sopracitato aiuto, con allegato un documento d'identità in corso di validità;
- 10) dichiarazione datore di lavoro attestante che nel periodo marzo -maggio 2020 c'è stata una riduzione di ore lavorative o qualunque altro evento che abbia determinato una riduzione del reddito superiore al 20%;
- 11) attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego riferita al periodo marzo - maggio 2020 ;
- 11) Codice IBAN dell'intestatario del contratto di locazione, al fine di permettere la liquidazione del contributo.

Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno escluse dalla valutazione.

5.CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione all'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

6. PRIVACY

Trattamento dei dati Personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Mosciano S.A nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 10 anni, così come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione saranno trattati:

- su supporti cartacei o informatici/telematici;

- da soggetti autorizzati al trattamento. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mosciano Sant'Angelo . Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Amministrativa; Gli incaricati del trattamento dei dati sono: Alessandra Ripani – Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali .

Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE

n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità del Garante Privacy.

INFORMAZIONI

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso il sito del Comune di Mosciano Sant'Angelo :www.comune.mosciano.te.it

Gli interessati potranno inoltre rivolgersi telefonicamente 085/80631268 all'Ufficio Servizi Sociali – Responsabile del procedimento: Sig.ra Alessandra Ripani - per informazioni e chiarimenti.
Mosciano Sant'Angelo, li _____